

Esonero contributivo/ammortizzatori sociali fino al 31.12.2020

COME APPLICARE LE NOVITA' DEL «DECRETO AGOSTO»
GLI STRUMENTI DISPONIBILI
PER GESTIRE IL PERSONALE IN PERIODO DI CRISI

Avv. Marilena Ferramosca

Milano, 22 Ottobre 2020

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D "DECRETO AGOSTO"

CASSA COVID (CIGO, Assegno Ordinario, CIG in deroga) – Art. 1



1. INTRODUCE 9+9 SETTIMANE DI CASSA COVID, COLLOCATE NEL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 13 LUGLIO 2020 E IL 31 DICEMBRE 2020
2. CONSENTE L'ACCESSO ALLE NUOVE SETTIMANE DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE A PRESCINDERE DALL'UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER I PERIODI FINO AL 12 LUGLIO 2020
3. RAPPRESENTA UNA MISURA ALTERNATIVA ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO
4. SINO AL 31.12.2020
 - PRECLUDE L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER MOTIVI OGGETTIVI,
 - CONFERMA LA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO E INDIVIDUALE IN CORSO (AVVIATE SUCCESSIVAMENTE AL 23.02.2020)

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D "DECRETO AGOSTO"

**PRIME 9
SETTIMANE
"COVID-19"**

- **DECURTATE DEI PERIODI
AUTORIZZATI DOPO IL 12.07**

**ULTERIORI 9
SETTIMANE
"COVID-19 CON
FATTURATO"**

- **CON PAGAMENTO ALL'INPS DI
UN CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
SULLA RETRIBUZIONE PERSA**

N.B.: PER CIASCUNO DEI PERIODI SOPRA INDICATI ANDRA' PRESENTATA ALL'INPS SPECIFICA DOMANDA

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D “DECRETO AGOSTO”

LA PREVISIONE DI UN PERIODO MASSIMO DI TRATTAMENTI PARI A 18 SETTIMANE COMPLESSIVE, HA COMPORTATO IL VENIR MENO DELLA PRECEDENTE DISPOSIZIONE CHE SUBORDINAVA ALL’EFFETTIVA FRUIZIONE DEI TRATTAMENTI DI CIG IL RICORSO AGLI ULTERIORI PERIODI.

NE CONSEGUE CHE:

1.

L’UTILIZZO DELLE SETTIMANE DI CIG E’ POSSIBILE ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI DEI PERIODI AUTORIZZATI, SENZA TENER CONTO DEL DATO RELATIVO AL FRUITO.

2.

UNA VOLTA RICHIESTE E AUTORIZZATE LE PRIME 9 SETTIMANE E DECORSO IL RELATIVO PERIODO, I DATORI DI LAVORO POTRANNO PROPORRE ISTANZA PER ACCEDERE ALL’ULTERIORE PERIODO DI 9 SETTIMANE, MA NON POTRANNO RICHIEDERE ANCHE L’EVENTUALE COMPLETAMENTO DELLE PRIME 9 SETTIMANE, ANCHE LADDOVE LE STESSE NON FOSSERO STATE EFFETTIVAMENTE FRUITE PER INTERO.

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D “DECRETO AGOSTO”

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio domande di Cassa Covid	Riferimento normativo
	A regime		entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, c. 5 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126
1	Considerata l'entrata in vigore del DL 52/20 (17/6/2020), la norma ha introdotto un regime particolare, in sede di prima applicazione della disposizione, che copre i periodi di sospensione/riduzione iniziati a “maggio 2020”	17/7/2020 (30° giorno successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell'invio delle domande.	entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 2 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
2	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020 ,	entro il 15/7/2020		
3	Periodi di sospensione/riduzione iniziati a “giugno 2020”			
4	Domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio a “luglio 2020”		entro il 31/10/2020	Art. 1, c. 10, DL 104/20 (L.126/20), Art. 3 del DL 125/20


D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D “DECRETO AGOSTO”

TERMINI DI INVIO DEI MODELLI SR41

	Periodi	Scadenza originaria	Termine decadenziale invio modelli di pagamento SR41/SR43	Riferimento normativo
1	A regime		entro la fine del mese successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, c. 6 del DL 104/20, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2	Periodi riferiti a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa che terminano a marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (domanda presentata dopo il 18 giugno)	entro il 31/07/2020	Termine differito al 31/10/2020	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 9, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20
3	Periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che terminano a “luglio 2020”	Entro il 31/08/20	Termine differito al 31/10/2020	Art. 1, c. 3 DL 52/20 Art. 1, comma 10, del DL 104/20 (L.126/20) Art. 3 del DL 125/20

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D “DECRETO AGOSTO”

DIVIETO DI LICENZIAMENTO



Il blocco dei licenziamenti è in vigore per le aziende che

non abbiano terminato le settimane di Cassa Integrazione COVID19

Copyright © - Studio Associato Pagani - Mi

stiano fruendo dell'Esonero alternativo alla Cassa Integrazione

Eccezioni

Cessazione definitiva dell'attività, con messa in liquidazione della società senza alcuna continuazione

Accordo collettivo aziendale se raggiunto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Fallimento senza alcun esercizio provvisorio dell'attività, con cessazione totale della stessa

D.L. N. 104/2020, CONV IN L N. 126/2020 - C.D "DECRETO AGOSTO"

LICENZIAMENTI INTIMABILI



LICENZIAMENTI
DISCIPLINARI

LICENZIAMENTI PER
RAGGIUNGIMENTO
DEL LIMITE
MASSIMO DIETÀ

LICENZIAMENTI PER
MANCATO
SUPERAMENTO DEL
PERIODO DI PROVA

LICENZIAMENTI
DEI DIRIGENTI

I LICENZIAMENTI DEI
LAVORATORI
DOMESTICI

LA RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI
APPRENDISTATO AL
TERMINE DEL PERIODO
FORMATIVO A SEGUITO DI
RECESSO EX ART. 2118C.C